

munale e provinciale e specialmente per quanto riguarda: a) la costituzione e le funzioni dell'autorità tutoria; b) la distinzione fra spese obbligatorie e legislative; c) la finanza e la contabilità comunale; d) le funzioni dei consiglieri e la sicurezza di poterle esercitare.

« Sichel ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere se e quali provvedimenti abbia presi e intenda prendere perchè, a sollievo delle popolazioni specialmente di montagna e nei limiti compatibili con la difesa del paese, la nostra emigrazione temporanea possa subito riprendere verso quelle regioni, specialmente in Francia, che la reclamano insistentemente.

« Per sapere se e quali provvedimenti abbia presi ed intenda prendere per assicurare ed ottenere ai nostri emigranti, almeno in quanto sia possibile, il pagamento delle mercedi loro non soddisfatte e il rimborso dei loro libretti di risparmio presso Casse straniere.

« Per sapere comunque se e come abbia attuati e intenda attuare in avvenire provvedimenti rivolti ad attenuare le condizioni disagiatissime delle popolazioni che abitualmente vivono della emigrazione.

« Belotti ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri, cui sono dirette, non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta è tolta alle 18.30.

Risposte scritte ad interrogazioni.

Alessio. — *Al ministro della guerra.* — « Se non ritenga opportuno di pareggiare i laureati in chimica e in farmacia nel conseguimento del grado e del titolo di farmacista di complemento agli studenti, che avuta la promozione dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico, sono arruolati nel plotone allievi ufficiali di complemento ».

RISPOSTA. — « La durata dei corsi allievi farmacisti militari di complemento, iniziati

il 1° ottobre 1914, non ha potuto essere ridotta a simiglianza di quanto è avvenuto per i corsi allievi ufficiali di complemento istituiti da quella data in poi, perchè, mentre la legge ed il regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito permettono la nomina a sottotenente di complemento degli allievi ufficiali di complemento dopo soltanto sei mesi di permanenza alle armi come allievi, il regolamento per l'esecuzione della legge sui farmacisti militari di complemento approvato con Regio decreto 31 ottobre 1907, n. 306, fissa in modo tassativo la permanenza nei vari gradi degli allievi farmacisti militari di complemento e, in conseguenza, la durata del loro corso d'istruzione.

Del resto giova notare che i corsi normali d'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento hanno la durata di 12 mesi mentre quelli per i farmacisti militari di complemento durano solamente 10, e che i corsi allievi ufficiali del 1° ottobre 1914 e 1° gennaio 1915 sono corsi speciali accelerati, non normali, imposti da particolari esigenze che non si sono verificate per gli allievi farmacisti militari di complemento.

Non di meno il Ministero si riserva di tener presente la questione, compatibilmente con le esigenze del servizio, in occasione di un riordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti i farmacisti militari di complemento.

Il ministro

« ZUPELLI ».

Di Saluzzo. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere da Sua Eccellenza il ministro della guerra la ragione che lo ha indotto a desistere dall'impegno preso dal suo predecessore di presentare una legge interpretativa dell'articolo 23 della legge 6 luglio 1911, n. 683 (pensioni dei sottufficiali), e per sapere quale sia la portata del disposto della circolare n. 17 del *Giornale Militare Ufficiale* del corrente anno concernente le surriferite pensioni ».

RISPOSTA. — « È mio intendimento di prendere in esame tutta la complessa materia relativa allo stato dei sottufficiali e quindi anche la questione del loro trattamento di quiescenza; al quale uopo non mancherò di tener presenti le osservazioni che sono state sollevate in merito alle disposizioni ora in vigore.

« Quanto alla portata della circolare numero 17 del *Giornale Militare*, corrente anno, essa è solamente contabile, essendo tale circolare diretta a far sì che i corpi del Re-